



C&P Account Management
Studio Associato Commerciale Tributario

Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651
Via Orazio Coccnari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476
Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Chiarimenti IVA in materia di “Green Pass” e cessione di beni necessari per il contenimento dell'emergenza sanitaria

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello 15.9.2021 n.591, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19** (c.d. "green pass"), **attestanti l'avvenuta guarigione dall'infezione virale**, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, è **riconducibile all'ambito applicativo dell'esenzione IVA** prevista dall'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72. Lo scopo principale di tali documenti si ravvisa, infatti, **nella tutela preventiva della salute dei cittadini**, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica. Inoltre, con **riferimento a specifici dispositivi medici** e attrezzature sanitarie per il contrasto dell'emergenza pandemica, nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2021 n. 585, **è stata ribadita la natura tassativa dell'elencazione dei beni anti COVID-19** di cui all'art. 124 co. 1 del DL 34/2020, affinché **le relative cessioni siano**

1

C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Via Sabotino 46- 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax. 06/97274651
Via Orazio Coccnari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) -Tel. 0774/533997- 0774/552218 Fax. 0774/509476
Via Consalvo da Cordova,15 – 76121 Barletta (Bt) – Tel: 0883/825314 Fax: 0883/825310
E-mail: segreteria.roma@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it
E-mail: segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it

effettuate in esenzione da IVA senza limiti all'esercizio della detrazione fino al 31.12.2020 e con aliquota del 5% a partire dall'1.1.2021. L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto **l'applicabilità del regime di favore** (aliquota "zero" sino al 31.12.2021 e aliquota del 5% dall'1.1.2022) **per:** i) i **reagenti destinati alla diagnostica del COVID-19**, solamente qualora rientrino nelle voci doganali già indicate, in precedenza, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020; ii) le **sole provette sterili** (sono da escludere, invece, le provette non sterili, in quanto escluse dalla nozione di "strumentazione per diagnostica per COVID-19").

Premessa

Con alcuni **recenti documenti di prassi**, l'Agenzia delle Entrate si è occupata dei limiti applicativi per fruire di alcune **agevolazioni IVA connesse all'emergenza COVID-19**.

Osserva

In particolare:

- con la risposta a interpello n. 591/2021 ha riconosciuto **il regime di esenzione IVA** per il rilascio delle **certificazioni verdi da parte dei medici di medicina generale**;
- con le risposte a interpello n. 583/2021 e n. 585/2020, invece, ha esaminato **le condizioni per l'applicabilità del regime di "aliquota zero"** (sino al 31.12.2020) e **dell'aliquota IVA del 5%** (dall'1.1.2021), riferendosi alle **cessioni di beni per il contrasto dell'emergenza COVID-19**.

Rilascio di "green pass" da parte dei medici

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 15.9.2021 n. 591, ha affermato che **il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19** (c.d. "green pass"), attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, **è riconducibile al regime di esenzione IVA** di cui all'art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72.

Osserva

Nelle prestazioni di rilascio della certificazione verde COVID-19 da parte dei medici di medicina

generale, conseguente all'avvenuta guarigione dall'infezione virale, è, difatti, **riscontrabile quella "prevalente finalità della prestazione medica**, di tutela della salute dell'interessato o della collettività", **necessaria per poter fruire dell'anzidetto regime di esenzione IVA.**

Letti destinati alla terapia intensiva

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.9.2021 n. 583 ha, tra l'altro, chiarito che **si applica il regime di "aliquota zero" sino al 31.12.2020 e l'aliquota IVA del 5% dall'1.1.2021**, ai sensi dell'art. 124 del DL 34/2020, **per i letti ospedalieri destinati alla terapia intensiva**, in quanto compresi tra le "attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo", con associato il codice TARIC 9402 9000.

Termocamere

Secondo la risposta Agenzia delle Entrate 15.9.2021 n. 585, **è possibile applicare il regime di "aliquota zero" sino al 31.12.2020 e l'aliquota IVA del 5% dall'1.1.2021 per i portali o varchi dotati di termocamere** per la misurazione della temperatura corporea, a condizione che l'attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo.

Dispenser a muro per disinfettanti

Per quanto concerne i "**dispenser a muro per disinfettanti**", la prassi richiamata ha chiarito che il **regime agevolato spetta solo in relazione alle c.d. colonnine che presentano sistemi di fissaggio** (amovibili) al terreno o al muro.

Osserva

Sono, per contro, escluse dall'applicazione dell'aliquota agevolata **tutte le strutture facilmente asportabili**, come ad esempio **le colonnine di cartone su cui sono posizionati i normali flaconi** dotati di dispenser.

Ulteriori beni per l'emergenza COVID-19

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto **l'applicabilità del regime di favore** (aliquota "zero" sino al 31.12.2021 e aliquota del 5% dall'1.1.2022) **per:**

- i **reagenti destinati alla diagnostica del COVID-19**, solamente qualora rientrino nelle voci doganali già indicate, in precedenza, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2020;
- le **sole provette sterili** (sono da escludere, invece, le provette non sterili, in quanto escluse dalla nozione di "strumentazione per diagnostica per COVID-19").

Osserva

Sono esclusi dalla disciplina i **kit, accessori, componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature in argomento**. I codici doganali dei predetti beni non figurano nella circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 12, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 "strumentazione per accesso vascolare" ed ex 9018 90 "**strumentazione per diagnostica Covid-19**", in relazione ai quali trova applicazione il regime agevolativo in parola.

Viene, infine, ribadito che **l'elenco dei beni individuati dall'art. 124 co. 1 del DL 34/2020 ha carattere tassativo** e l'agevolazione di cui trattasi non può essere applicata a beni diversi da quelli espressamente individuati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti